



*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*

**DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**DI CONCERTO CON**

*Ministero della cultura*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare gli articoli 25, comma 5, e 26, comma 6, quest'ultimo nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

**VISTO** il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, e, in particolare, gli articoli 2 e 6;

**VISTO** l'articolo 36, comma 7 bis, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;

**VISTO** l'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga dell'efficacia temporale dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale da parte dell'autorità competente;

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto "*Realizzazione elettrodotto 380 kv dalla S.E. di Bisaccia alla S.E. Deliceto e opere connesse nei Comuni di Bisaccia, Lacedonia, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia e Deliceto. Proroga D.M. 168 del 6 agosto 2015, come modificato con D.M. n. 243 del 13 novembre 2015.*" presentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. P20120000173 del 03/04/2012, acquisita al prot. DVA-2012-0008419 del 10/04/2012 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** il provvedimento di compatibilità ambientale D.M. 168 del 6 agosto 2015, come modificato con D.M. n. 243 del 13 novembre 2015, positivo con prescrizioni relativo al succitato progetto, rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04 maggio 2017;

ID\_8070

**CONSIDERATO** che il decreto n. 168 del 6 agosto 2015, come modificato con D.M. n. 243 del 13 novembre 2015, stabilisce che “il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” e dunque fissa in 5 anni il termine per la realizzazione delle opere a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta in data 04 maggio 2017.

**VISTA** l’istanza presentata ai sensi dell’art.25, comma 5, del D. Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., di proroga di 24 mesi, della validità del provvedimento di compatibilità ambientale D.M. 168 del 6 agosto 2015, come modificato con D.M. n. 243 del 13 novembre 2015, presentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. TERNA/P20220013268 del 16 febbraio 2022, acquisita con prot. 22237/MITE del 22 febbraio 2022, successivamente perfezionata;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza;

**VISTA** la nota prot. MITE/56476 del 06 maggio 2022 con la quale è stata avviata l’istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ed è stato chiesto al Ministero della cultura il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta;

**ACQUISITO** il parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 299 del 22 luglio 2022 nel quale sono state valutate condivisibili le motivazioni per la concessione della proroga richiesta e che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) del Ministero della cultura, espresso con prot. n. 37579 del 18 ottobre 2022, assunto al prot. 129140/MITE del 18 ottobre 2022, reso in senso favorevole alla concessione della proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

1. il parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, n. 299 del 22 luglio 2022, costituito da n. 11 pagine;
2. il parere favorevole alla concessione della proroga richiesta del Ministero della cultura, espresso con nota prot. DG-ABAP- n.37579 del 18 ottobre 2022, costituito da n. 7 pagine;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso, per le motivazioni contenute nei pareri sopracitati, che sussistano i presupposti per accogliere l’istanza di proroga di 24 mesi del termine di validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale reso con decreto VIA n. 168 del 6 agosto 2015, come modificato con D.M. n. 243 del 13 novembre 2015, pubblicato su G.U.R.I. in data 4 maggio 2017;

## DECRETA

### Art. 1

#### *Proroga dei termini*

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., i termini di validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale D.M. n. 168 del 6 agosto 2015, come modificato con D.M. n. 243 del 13 novembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 4 maggio 2017, sono prorogati per anni due, ovvero sino al 4 maggio 2024, ferma restando la necessità di ottemperare a tutte le condizioni ambientali previste nei decreti medesimi.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto nel predetto D.M. n. 168 del 6 agosto 2015, modificato con D.M. n. 243 del 13 novembre 2015.
3. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

### Art. 2

#### *Pubblicazione*

1. Il presente provvedimento è notificato alla Società Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero della Cultura, alla Regione Campania e alla Regione Puglia che provvederanno a comunicare il presente provvedimento alle altre amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.
2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, è reso disponibile sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero della transizione ecologica.

IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco

IL DIRETTORE GENERALE  
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO

Luigi La Rocca